

S T U D I O L E G A L E

Lavoro -civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

**Alla Direzione regionale salute
e integrazione sociosanitaria Regione Lazio- dott. Urbani Andrea**

AL DIRETTORE GENERALE ASL FROSINONE Dott Arturo Cavaliere

**Al Direttore UOC Gestione e valorizzazione risorse Umane
Dott. Fabio Lauro**

Al Collegio Sindacale ASL di Frosinone

**OGGETTO: condotta antisindacale atto aziendale ASL di Frosinone
Deliberazione ASL del 01 luglio 2025 n 545 di sospensione degli effetti della
delibera n 482 del 16.06.2025 di approvazione del nuovo atto aziendale**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials, in persona del Segretario Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per esporre e segnalare quanto di seguito.

Con delibera n 482 del 16 giugno 2025, la Asl nel permettere che << con nota prot 34351 del 13 maggio 2025 la Asl ha trasmesso alla Direzione Regionale Salute e integrazione socio sanitaria la revisione dell'atto aziendale della ASL di Frosinone in recepimento delle osservazioni regionali>> ha, così, approvato la << proposta di nuovo atto aziendale che sostituisce integralmente quella di cui alla precedente deliberazione commissariale n 469 del 06.08.2024>> disponendo infine << di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio- Direzione Regionale Salute e Integrazione socio - sanitaria per la sua formale approvazione e successiva pubblicazione>>.

L'oggetto della deliberazione in questione (482 del 16.06.25) reca nell'oggetto, a conferma della definitività del provvedimento adottato :<< Adozione proposta nuovo atto aziendale>>.

In data 30 giugno 2025, la Fials ha notificato alla ASL il ricorso per condotta antisindacale (per la mancata informativa sul nuovo atto aziendale) di cui al giudizio iscritto al n RG 2388/2025 presso il Tribunale di Frosinone- nonché la PEC, con la quale la O.S. dava atto di aver appreso che la direzione generale aveva provveduto in pari data (30.06.25) a chiamare i singoli dirigenti sindacali delle varie sigle sindacali per fargli sottoscrivere verbali nei quali si asserisce che il manager avrebbe illustrato la proposta del nuovo atto aziendale. Ferma la contestazione Fials secondo cui tali incontri non sono avvenuti a fronte di una convocazione (avvenuta a mezzo telefonico),

in ogni caso e comunque, tali verbali recano una data successiva aa quella di adozione della delibera 482 del 16.06.25 (l'uno, per il comparto, del 18.06.2025 e, l'altro, (Dirigenza) del 30.06.2025)

Ebbene, in data 01 luglio 2025 la ASL adotta la deliberazione n 545, con la quale dispone<< la sospensione in via cautelativa della proposta di atto di Autonomia aziendale di cui alla deliberazione n. 482 del 16.06.2025>>

Nella premessa, si osserva che << le OO.SS. della dirigenza sanitaria, del comparto e della Dirigenza PTA, convocate ex post, hanno confermato, ad eccezione della Fials, di condividere la proposta di adozione dell'Atto aziendale della ASL di Frosinone oggetto della citata deliberazione n 482/2025 senza sollevare alcuna eccezione e condividendo l'intenzione di velocizzare l'iter di approvazione>>

Sennonché, a fronte di tale finalizzazione (velocizzare l'iter di approvazione) la ASL ritiene <<di disporre la sospensione in via cautelativa della proposta di atto di Autonomia aziendale di cui alla deliberazione n 482 del 16.06.2025 e di rinviare a successivo atto la conferma o l'integrazione della proposta di Atto di Autonomia aziendale di cui al precedente capoverso>>.

Tale sospensione viene giustificata in considerazione che<< il dialogo costruttivo con la Regione Lazio è ancora in corso anche in riferimento a taluni aspetti sollevati dall'interlocuzione oggetto della citata nota del novembre 2024>>, soggiungendo che << questa Direzione procederà, con l'assunzione di specifici atti deliberativi, all'attuazione di quanto programmato, se di nuova istituzione o se necessità di opportuni ed adeguati processi di riorganizzazione...tenendo costantemente aggiornata la Regione dello stato di attuazione di quanto programmato.>>

Ebbene, il provvedimento risulta incomprensibile e comunque non in grado, in ogni caso, di estinguere la antisindacalità della condotta.

La disposta sospensione della delibera n 482/20025 non è in grado di contrastare l'azione giudiziaria atteso che la sospensione non elimina il provvedimento, ma ne sospende l'efficacia, ovvero la capacità di produrre i suoi effetti che rimangono comunque latenti; ma l'antisindacalità risiede nel fatto che il provvedimento è stato adottato senza la preventiva informativa sindacale per cui è il provvedimento che è lesivo e il suo mancato annullamento comporta gli effetti lesivi ; di qui, la necessità dell' annullamento e procedere ex novo ad una informativa sindacale; sospendere l'efficacia permanendo il provvedimento significa far permanere l'antisindacalità della condotta.

La semplice sospensione degli effetti della deliberazione non comporta affatto la cessazione della materia del contendere né tantomeno gli effetti della antisindacalità atteso che interesse della OS ricorrente è quella della rimozione del provvedimento lesivo che può avvenire solo tramite annullamento dello stesso per procedere, solo all'esito, all'informativa sindacale che, si ribadisce deve essere preventiva, ovverosia deve precedere l'adozione di provvedimenti dell'aziendale. Non si potrebbe dare una informativa su una decisione di assunta (anche se al momento priva degli effetti ma che possono rivivere subito) perché verrebbe a 'snaturata' la funzione propria del informativo preventiva: l'informativa deve essere comunicata alle organizzazioni sindacali prima che l'atto o la decisione oggetto dell'informativa venga adottata. Questo principio è fondamentale per garantire che i sindacati possano esercitare il loro ruolo di tutela dei lavoratori, esprimendo valutazioni e partecipando costruttivamente alla definizione delle misure da adottare.

Non ha senso dare una informativa su questioni che la ASL ha già deciso in un provvedimento (delibera 482) con l'escamotage della sospensione dello stesso.

E che si tratti della volontà di mantenere vivo tale provvedimento lo dimostra il fatto che la Asl ha dedotto << di rinviare a successivo atto la conferma o l'integrazione della proposta di Atto di Autonomia aziendale di cui al precedente capoverso>> (ossia la delibera 482/25)

D'altra parte, ove la sospensione venisse meno successivamente (senza l'informativa), riviverebbe di nuovo l'antisindacalità perché non vi è stata la rimozione dell'atto lesivo cui dovrebbe seguire la riattivazione della procedura di informativa sindacale (preventiva).

Se, poi, la azienda intende, ferma la sospensione della delibera, procedere all'approvazione/attuazione di singoli 'spezzoni' dell'assetto organizzativo della proposta di atto aziendale (lettura interpretativa deducibile dalla lettura dell'asserzione: <<questa Direzione procederà, con l'assunzione di specifici atti deliberativi, all'attuazione di quanto programmato, se di nuova istituzione o se necessità di opportuni ed adeguati processi di riorganizzazione...tenendo costantemente aggiornata la Regione dello stato di attuazione di quanto programmato>>'), è evidente che su ciascuna iniziativa potrà attivarsi apposita azione giudiziaria per condotta antisindacale atteso che non è stata preceduta dall'informativa.

Si invita diffida pertanto a voler annullare/revocare la deliberazione n 482/2025 provvedendo all'esito a fornire apposita dettagliata ed esaustiva informativa sindacale.

01 luglio 2025

**Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco**

avv Giuseppe Tommaso